

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 104

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VITTORIO LIBERATORI

per i reati di cui agli articoli 479 e 324 (323) del codice penale
(falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 27 marzo 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 27 marzo 1993

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Si segnala che la richiesta è stata formulata oltre i termini previsti dall'articolo 344 codice di procedura penale (si vedano le motivazioni della nota della Procura Generale di Firenze).

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Firenze, 8 marzo 1993

Ai sensi degli articoli 68 della Costituzione, 343 e 344 codice di procedura penale, 111 disp. att., questo Procuratore Generale chiede alla Camera di appartenenza autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Vittorio Liberatori, in ordine ai reati di falsità ideologica e interesse privato in atti d'ufficio (attualmente abuso d'ufficio).

La richiesta viene avanzata dal Procuratore Generale a seguito di avocazione del procedimento ai sensi dell'articolo 412 comma 2 codice di rito.

Sui fatti si espone separatamente e con allegati, mentre qui si chiariscono i termini generali della richiesta, anche con riferimento ai tempi della stessa.

Con atto pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo il 13 luglio 1989, Rondellini Bruno ed altri, richiamata una deliberazione del Consiglio comunale di Arezzo con la quale veniva individuata la localizzazione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, denunciavano i membri del Consiglio che avevano votato a favore della delibera in questione, ipotizzando i reati di falso ideologico in atto pubblico e interesse privato in atti d'ufficio.

Il P.M. spediva ai denunciati la comunicazione giudiziaria, e successivamente vi era costituzione di parte civile.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il P.M. invitava gli indagati a comparire per la data del 27 novembre 1989.

Si presentava - ma in data 1° dicembre 1989 - solo Ducci Aldo, Sindaco di Arezzo, che rendeva dichiarazioni e depositava documenti.

Altri indagati facevano pervenire scritti nei quali si dichiarava l'intenzione di non presentarsi e nello stesso tempo si richiamavano le dichiarazioni del Ducci, che al P.M. aveva sollecitato la richiesta di archiviazione.

Il 15 gennaio 1990 il P.M. chiedeva al G.I.P. il decreto di archiviazione, dandone avviso - per espressa richiesta - alle parti offese, che proponevano opposizione.

Veniva fissata udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 409 comma 2 codice di procedura penale, e prima di detta udienza, questo Procuratore Generale disponeva l'avocazione (articolo 412 comma 2 codice di procedura penale) con decreto del 3 marzo 1990.

All'udienza camerale del 20 marzo 1990, il P.G. e i difensori delle parti offese e delle persone indagate illustravano le rispettive ragioni.

Il P.G., in particolare, non rinnovava la richiesta di archiviazione formulata in precedenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e anzi rassegnava alternative conclusioni tutte confliggenti con quella.

Di contro, il G.I.P. decideva per l'archiviazione degli atti, con provvedimento ampiamente motivato del 18 aprile 1990.

Il P.G. impugnava il decreto di archiviazione con ricorso per cassazione, e con sentenza 11 gennaio 1991 la Suprema Corte, Sez. V, annullava il provvedimento del G.I.P., per ragioni di procedura.

Con missiva del 25 ottobre 1991, il P.G. trasmetteva gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, chiedendo la fissazione dell'udienza a mente degli articoli 409, commi 2 e 3, 410 comma 3 codice di procedura penale.

L'udienza - in pratica di rinnovazione di quella conclusasi con il decreto di archiviazione annullato - veniva fissata dal G.I.P. per il 3 dicembre 1991.

Con atto depositato in cancelleria il 29 novembre 1991, tutti gli indagati rinunciavano all'udienza preliminare e richiedevano (ma intempestivamente) il giudizio immediato.

L'udienza del 3 dicembre 1991 veniva rinviata e a quella successiva del 28 gennaio 1992 il P.G. chiedeva - secondo quanto si legge in verbale - il rinvio a giudizio; si associavano i difensori delle parti offese, mentre si dichiaravano remissivi i difensori degli indagati. Per parte sua, il Giudice si riservava separato provvedimento per il decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Con decreto 5 febbraio 1992, il G.I.P. fissava udienza preliminare per il 12 maggio 1992, e gli imputati rinnovavano, con atto depositato il 4 maggio, la richiesta di giudizio immediato già avanzata quando erano ancora indagati.

A questo punto necessita inserire il dato che giustifica la presente richiesta: il 16 aprile 1992, Vittorino Liberatori è stato proclamato Senatore della Repubblica.

All'udienza preliminare del 12 maggio, presente solo il difensore delle parti offese, il Giudice si riservava di emettere decreto di citazione a giudizio immediato.

Questa fase si conclude, così, con decreto di giudizio immediato datato 13 maggio 1992; giorno fissato per l'udienza innanzi al Tribunale di Arezzo: 1° febbraio 1993.

Alla data prestabilita si teneva l'udienza pubblica, conclusasi con rinvio al 31 marzo 1993.

Al termine dell'udienza, il S. Procuratore Generale, dott. Daniele Propato, veniva a conoscenza, solo occasionalmente, che il Liberatori era stato eletto Senatore, e grazie alla Segreteria Generale del Senato apprendeva che la proclamazione risulta avvenuta alla data già indicata, 16 aprile 1992.

Sulla base di quanto sopra esposto, all'udienza del 31 marzo, il P.G. chiederà la sospensione del processo, perchè nei confronti del senatore Liberatori trova applicazione la norma di cui all'articolo 68 cpv. Cost. (secondo cui «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale»).

La causa che dà luogo alla sussistenza della garanzia è venuta in essere alla data della menzionata proclamazione, quando il rapporto processuale, in assenza di tale causa, era stato validamente instaurato; ma attualmente esso deve essere sospeso (articolo 344 codice di procedura penale), in attesa della decisione della Camera interessata, posto che senza una decisione della Camera, cui la garanzia costituzionale è conferita, nessuna decisionale può prendere l'Autorità giudiziaria, nemmeno favorevole all'interessato.

Per queste ragioni, si chiede al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Vittorio Liberatori, nato a Arezzo l'8 maggio 1940, in ordine ai reati sopra indicati e meglio specificati negli allegati.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Luciano TONNI)